



Prot. 776

Cagliari, 3.12.2024

**Al Direttore Generale dell'Ente Acque della Sardegna
Al Direttore del Servizio Personale
E, p.c.
All' Amministratore Unico
LORO SEDI**

Oggetto: Disposizioni in materia di Lavoro Agile - Osservazioni

Queste OO.SS. hanno ricevuto la segnalazione da parte delle loro iscritte e dei loro iscritti sulle modalità di applicazione del lavoro agile nell'Ente (nota n.15932 del 03.12.2024), diverse anomalie tra le quali alcune che limiterebbero la possibilità di scelta della modalità di utilizzo alla sola base settimanale escludendo quella mensile o annuale date le condizioni di fruizione previste. Le ultime due opzioni sarebbero possibili solo per periodi interi (cinque giorni consecutivi per settimana o mesi pieni nell'anno) invece che articolate secondo un calendario concordato con il dirigente di riferimento e di fatto lederebbero l'accordo sindacale che è norma contrattuale e la conciliazione lavoro – famiglia.

La previsione in maniera aprioristica ed obbligatoria, nonché identica per tutte/i, di una modalità di utilizzo della modalità agile, risulta priva delle necessarie valutazioni dei casi specifici che sono indispensabili per garantire le finalità che il lavoro agile persegue: “coniugare il miglioramento dei servizi pubblici con l'innovazione organizzativa assicurando un maggior equilibrio dei tempi di vita e lavoro”.

Appare evidente che un tale irrigidimento, in maniera totalmente avulsa dal contesto, non è idonea a perseguire nessuna delle finalità di tale modalità organizzativa poiché non potrebbe rendersi coerente con le esigenze di servizio che possono cambiare da un giorno o da un periodo all'altro, anche sulla base dei picchi di lavoro e delle emergenze, e tantomeno con le esigenze personali e di vita delle/dei dipendenti.

Inoltre si rappresenta che nelle circolari applicative emanate, viene sancito che “Le giornate di lavoro agile non utilizzate (anche in presenza di richiamo da parte del Dirigente di servizio nella propria sede lavorativa) NON possono essere recuperate in data successiva.” Tale previsione rappresenta una grave violazione delle norme contrattuali vigenti relativamente alla possibilità di recuperare le giornate di AGL non fruite a seguito di chiamata in presenza del dirigente previste dall'accordo quadro sul lavoro agile di aprile 2024, vedi art. 6 comma 8 dell'Accordo.

Si rileva ulteriormente che viene stabilita, in maniera aprioristica da parte del datore di lavoro, una durata minima dell'accordo che, ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro agile, rappresenta una scelta di spettanza del dipendente.

L'imposizione di tali condizioni risulta pertanto in totale contrasto con la natura stessa del lavoro agile e non farebbe che frustrare l'intrinseca necessità di flessibilità connessa al medesimo.

Per le ragioni sopra evidenziate nell'esprimere contrarietà alla diffusione di circolari che riguardano il benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori, senza un coinvolgimento produttivo di queste OO.SS, si chiede di voler sospendere l'effetto delle circolari applicative del lavoro agile e attivare un tavolo di confronto che renda effettivo il coinvolgimento del personale dipendente in scelte che li coinvolgono totalmente.

Cordiali saluti

CGIL – FP

CISL-FP

UIL-FPL

FESAL

CLARES